

**MANLIO CERRONI**

**Avv. Leonarda Siliato**

Via della Farnesina, 332  
00135 ROMA

**E per conoscenza**

D.ssa Azzurra Caltagirone  
Presidente Messaggero S.p.A

Dott. Massimo Martinelli  
Direttore Il Messaggero

Ai giornalisti

Davide Desario

Sara Menafra

Michela Allegri

Mauro Evangelisti

**e**

Ing. Francesco Rando  
Già Amministratore Unico E.Giovi Srl

Dott. Luigi Palumbo  
Amministratore Giudiziario E.Giovi Srl  
Amministratore Unico COLARI

Roma, 16 maggio 2023

Gentile Avvocata

ho ricevuto e letto il suo Atto di precetto nell'interesse del Messaggero Spa, a seguito della Sentenza 3542/2022 del 25.05.2022 della Corte di Appello Civile di Roma, che, oltre a respingere la mia richiesta di risarcimento danni mi ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Come Lei sa ho provveduto al pagamento.

Mi lasci aggiungere una considerazione: lo stesso legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, da Voi rivendicato in tutte le fasi del procedimento e ribadito anche dal Giudice nella Sentenza, avrebbe dovuto essere esercitato, con lealtà deontologica, anche quando, per gli stessi fatti riportati in modo scandalistico nel Vostro articolo oggetto del contenzioso, richiamando sia gli studi della ASL Roma 3 che le indagini della ERAS Lazio, il GIP Roberta Conforti del Tribunale di Roma, con il Provvedimento del 14.09.2022 che ad ogni buon fine Le allego, ha confermato l'archiviazione, già richiesta dal PM, "per infondatezza della notizia di reato".

## MANLIO CERRONI

Correttezza avrebbe voluto, **ANZI VUOLE**, che la notizia fosse riportata per una giusta e compiuta informazione dei lettori del Messaggero e dell'opinione pubblica.


**Ma così vanno le cose in questo Paese...**

Invito per suo tramite il Messaggero, tedoforo della gogna mediatica che ho subito e subisco fin dal 9 gennaio 2014, a farlo adesso.

**Come si dice...meglio tardi che mai!**

**Tanto per la Verità**

Manlio Cerroni

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manlio Cerroni', with a horizontal line underneath.

Allegato: Provvedimento di archiviazione 14.09.2022



## TRIBUNALE DI ROMA

Sezione GIP/GUP

-UFFICIO 5-

Il giudice per le indagini preliminari, Roberta Conforti  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/5/2022, fissata ai sensi  
dell'art.410 cpp, in ordine all'opposizione presentata da D'Alessio Lucia e Ferrante  
Fabiana avverso la richiesta di archiviazione formulata dal PM nei confronti di Rando  
Francesco ed altri in ordine al reato di cui agli artt.113, 41, 589, 590 cp;

### OSSERVA

Per una migliore comprensione del lungo iter procedimentale e della vicenda oggetto di  
indagine si ritiene utile riportare uno stralcio della richiesta di archiviazione avanzata  
dal P.M.:

### "RILEVATO

- che il presente procedimento costituisce uno degli ultimi procedimenti ancora in fase di indagini preliminari relativi alla gestione della discarica di Malagrotta (laddove tutti gli altri procedimenti sono stati oggetto di richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio) ed ha ad oggetto le numerose denunce sporte da persone fisiche e da vari comitati che lamentavano di essersi ammalati per patologie oncologiche ovvero di avere avuto prossimi congiunti deceduti per le stesse patologie e che la causa di ciò sia da ricondursi all'inquinamento ambientale prodotto appunto dalla discarica di Malagrotta, in cui tutti i soggetti indagati hanno rivestito un ruolo;
- che, in particolare, nell'iniziale denuncia-querela del 21.7.2011 numerosi soggetti residenti nell'area, raccolti attorno al c.d. "Comitato Malagrotta", lamentavano l'insorgenza di gravissime patologie asseritamente riconducibili alla inalazione ovvero ingestione di sostanze provenienti dall'attività della discarica o del gassificatore. In relazione alla predetta denuncia gli esponenti depositavano successivamente uno studio epidemiologico da parte dell'Istituto di Epidemiologia della Regione Lazio (ERAS Lazio), effettuato su una coorte di popolazione di circa 85.000 persone residenti nella zona di Malagrotta<sup>1</sup>, che evidenziava come coloro che vivono in prossimità degli impianti presentassero (sia tra gli uomini che tra le donne) un quadro di mortalità generale relativamente simile a quello della popolazione di riferimento, cui farebbero tuttavia eccezione le patologie dell'apparato cardiovascolare (donne) e dell'apparato respiratorio (uomini) che sono aumentate tra i residenti nell'area più prossima agli impianti. Secondo tale studio, per le patologie tumorali tra le donne vi sarebbe un eccesso di tumore della laringe e della mammella nelle zone più prossime, mentre tra gli uomini vi sarebbe invece una riduzione del rischio per il tumore del polmone; inoltre risulterebbe che i residenti (uomini e donne) più prossimi agli impianti ricorrono più frequentemente alle cure ospedaliere (+8%), in particolare per malattie circolatorie, urinarie e

<sup>1</sup> Come noto, nella zona di Malagrotta vi sono, oltre alla discarica, una raffineria di prodotti petroliferi, un inceneritore per rifiuti ospedalieri e farmaci scaduti (rifiuti speciali) dotato di sistema per il recupero energetico (termovalorizzatore), nonché alcuni depositi di idrocarburi e cave per inerti.


M

4

dell'apparato digerente; infine, che tra gli uomini vi sarebbe un aumento dei ricoveri per patologie della tiroide;

- che per verificare l'attendibilità di tale studio, questo Ufficio aveva disposto procedersi a consulenza tecnica collegiale al fine di accertare quali fossero le aree concretamente interessate e quale l'effettiva provenienza delle sostanze inquinanti presenti nelle falde sotterranee e sul suolo, le modalità e l'estensione dell'accertato stato di compromissione ambientale nonché i potenziali effetti sulla salute pubblica. Tuttavia, in data 17.2.2012, a seguito di notifica di avviso ex art. 360 c.p.p., la difesa dell'indagato RANDO Francesco formulava riserva di incidente probatorio (ai sensi del quarto comma del predetto art. 360 c.p.p.), depositando nel contempo anche uno studio ambientale condotto dall'ISPRA fino all'aprile del 2011, il quale concludeva affermando la necessità di "ottenere una migliore definizione delle sorgenti inquinanti potenziali" e di un "approfondimento sulle sorgenti di generazione degli inquinanti, ai fini della valutazione teorica dei relativi carichi e dei della ripartizione degli stessi tra i diversi comparti produttivi" (vedi pagg. 258-259 studio ISSPRA)<sup>2</sup>;
- che, pertanto, questo Ufficio formulava richiesta di incidente probatorio, che però rigettata dal G.I.P. in data 23.12.2012;
- che, a seguito di tale rigetto, questo Ufficio in data 7.2.2013 formulava richiesta di archiviazione, che però veniva anch'essa rigettata in data 22.7.2013 con apposita ordinanza in cui venivano ordinate ulteriori indagini;
- che a seguito dello svolgimento delle indagini richieste, tra cui l'acquisizione della perizia svolta dal Politecnico di Torino su incarico del Consiglio di Stato sulla contaminazione delle falde acquifere di Malagrotta, questo Ufficio, accertato il nesso causale tra l'attività compiuta all'interno della discarica e la situazione dell'ambiente circostante nonché della falda acquifera sottostante, procedeva a carico degli indagati gestori della discarica di Malagrotta ed esercitava (nell'ambito del procedimento n. 38240/2014, costituente stralcio dal presente) l'azione penale per le varie fattispecie di reato relative all'inquinamento ambientale ed in particolare per i reati di disastro ambientale e avvelenamento di acqua;
- che, invece, per quanto riguarda le ipotesi delittuose id cui agli artt. 589 e 590 c.p. in data 4.5.2016 chiedeva l'archiviazione del procedimento sulla base della motivazione che di seguito si riporta: "Gli atti di indagine preliminare assunti nel corso del procedimento non hanno consentito di evincere in modo univoco la sussistenza di un nesso causale tra le malattie e i decessi lamentati dalle varie persone offese e la condotta del Rando in qualità di legale rappresentante della società gestrice della discarica di Malagrotta. Ed infatti, da un lato l'eterogeneità delle patologie riscontrate, dall'altra gli esiti non del tutto netti dello studio epidemiologico condotto su una coorte di residenti, non hanno consentito di rinvenire un univoco riscontro all'ipotesi accusatoria. Inoltre, in data 18 luglio 2015. Il Giudice per le

<sup>2</sup> Altro studio proveniente dal medesimo ISSPRA ("Studio dell'impatto della discarica di Malagrotta sulle acque superficiali e sotterranee mediante l'uso di metodologie isotopiche: Risultati preliminari") concludeva parimenti asserendo che "l'indagine multidisciplinare realizzata nell'area della discarica di Malagrotta (RM) dal CIRCEDSA/SUN, ISPRA e ARPA Lazio evidenzia una contaminazione diffusa delle acque sotterranee, esterne ed interne al sito, da parte di metalli e inquinanti. In particolare, l'utilizzo di metodologie isotopiche allo scopo di identificare il potenziale inquinamento da percolato insistente sulle risorse idriche sotterranee e superficiali è stato dimostrato essere uno strumento applicabile nell'area di studio considerata ed efficace nell'identificare zone di possibile contaminazione. In particolare, il  $\delta D$  e il  $\delta 18O$  misurati in campioni di acqua di falda e superficiali e nel percolato hanno dimostrato la loro efficacia nell'aiutare a delineare possibili scenari di miscelamento di risorse idriche più o meno contaminate, caratterizzando in modo unico e distintivo la fonte inquinante (il percolato). Tuttavia tale strumento dimostra la sua massima efficacia nell'identificazione dell'impatto di una discarica sulle risorse idriche superficiali e sotterranee in studi multi-parametrici in cui si vada ad affiancare a tecniche di monitoraggio consolidate quali le indagini chimico-fisiche e idrogeologiche (ricostruzioni piezometriche, caratterizzazione dell'idrogeologia della piana alluvionale, misure di portata in alveo, etc.)".

 2

*indagini preliminari ha rigettato la richiesta di incedente probatorio avanzata da questo Ufficio, alle cui motivazioni integralmente si fa rinvio, precludendosi in tal modo la via dell'eventuale accertamento giudiziale di possibili responsabilità penali del Rando";*

- che, a seguito delle opposizioni di diverse persone offese e della successiva udienza in camera di consiglio, il G.I.P. rigettava l'archiviazione non condividendo le sopra riportate conclusioni e, con ordinanza del 9.3.2018, ordinava nuovamente, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., di compiere ulteriori indagini ed in particolare *"di accertare, al fine di valutare l'effettiva utilità di complesse indagini, di svolgere, nei modi che il pubblico ministero riterrà opportuni (anche mediante l'acquisizione di risultanze di studi eventuali già compiuti) con carattere di attualità (rispetto ai dati già disponibili), il tasso di mortalità nelle varie aree di Roma al fine di verificare se attualmente vi siano delle significative divergenze tra l'area di interesse per le indagini e le altre zone della città"*. Aggiungeva che *"in presenza di una significativa divergenza del tasso di mortalità si indica al pubblico ministero la necessità di svolgere le indagini già indicate con la precedente ordinanza"* del 22.7.2013;
- che in data 14.6.2018, questo Ufficio nominava il dott. Domenico PALLI, dirigente presso l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), esperto in Epidemiologia dei fattori di rischio oncologico e degli stili di vita, e il dott. Pietro COMBA, direttore del reparto di Epidemiologia ambientale e sociale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), consulenti tecnici del P.M.. Successivamente in data 11.7.2018 il collegio peritale veniva integrato con la nomina del dott. Giulio Di Mizio, Professore Aggregato di Medicina Legale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;
- che ai predetti CC.TT.UU. venivano formulati i seguenti quesiti:
  - 1) *Procedano i consulenti, previa delimitazione delle aree e delle attività oggetto dell'incarico in relazione alle citate ordinanze del G.I.P., ad individuare le patologie potenzialmente riconducibili agli inquinanti derivanti da dette attività.*
  - 2) *Indichino i consulenti, anche avvalendosi di ARPA Lazio, I.S.P.R.A., D.Ep. Lazio (progetto ERAS) ed altri soggetti tecnici, se nella zona oggetto di indagini si riscontrino eccessi di mortalità o morbosità per le patologie sopra indicate rispetto ad opportune popolazioni di riferimento.*
  - 3) *In caso di esito positivo, procedano i consulenti ad acquisire dettagliate informazioni sulle persone offese e sui soggetti comunque di interesse investigativo quali stile di vita, attività lavorativa, storia clinica e patologia determinate la morte o la malattia e di evidenze medico-scientifiche e/o statistiche che depongano per la ragionevole e verificabile sussistenza di nesso di causalità tra l'evento morte/malattia e le sostanze contaminanti/inquinanti derivanti dalle diverse attività antropiche dell'area.*
  - 4) *Dicano, in conclusione, i consulenti, ove possibile, se le lesioni e i decessi lamentati dalle pp.oo. siano eziologicamente riconducibili all'attività dei siti industriali predetti e, ove possibile, a quale delle attività industriali ivi esercitate.*
  - 5) *Indichino i consulenti l'epoca di esposizione e di insorgenza della patologia, nonché l'exitus.*
  - 6) *Riferiscano altresì ogni altro elemento utile a fini di giustizia."*
- che dopo molteplici solleciti da parte di questo Ufficio i CC.TT.UU. in data 3.8.2020 depositavano la relazione di c.t.u. che concludeva nel senso di **escludere la sussistenza di un nesso di causalità e quanto meno di concausalità "tra la residenza in prossimità del sito di Malagrotta e un aumento della mortalità o della morbidità"**;
- che, in particolare, si legge nella relazione che, nonostante la letteratura specialistica sulla correlazione tra esposizione a sostanze inquinanti prodotte dalla lavorazione dei rifiuti solidi urbani e patologie rilevate che tali attività produttive determinino una produzione di inquinanti correlati alla genesi di neoplasie mammarie, pancreatiche e polmonari, gli studi epidemiologici condotti sulla popolazione residente nella zona di Malagrotta *"non hanno posto in evidenza un aumento dei tassi*

M 3

*di mortalità e morbilità relativi a tali specifiche patologie". E ancora "...le risultanze che emergono dallo studio Ancona relative alla associazione tra esposizione a specifici inquinanti prodotti dalla discarica, dalla raffineria e dall'inceneritore, non consentono di evidenziare lo specifico rapporto causale tra le sostanze prodotte nel sito e i diversi quadri patologici evidenziati, poiché trattasi di patologie a genesi multifattoriale, per cui non è possibile affermare, con criterio di elevata probabilità, che la genesi di tali quadri patologici - quali ad esempio le patologie cardiovascolari o le neoplasie polmonari - sia da individuarsi nelle attività poste in essere nell'area di Malagrotta. L'analisi della letteratura specialistica e l'analisi delle diverse indagini epidemiologiche ... ha ... consentito di escludere che nell'area di Malagrotta vi sia una mortalità maggiore, correlata a patologie neoplastiche e non, rispetto all'area generale;*

- *che, pertanto, i CC.TT.UU. escludono nettamente "la sussistenza del rapporto causa effetto tra la residenza in quella specifica area e un aumento della mortalità determinata da patologie secondarie anche alla esposizione alle sostanze prodotte nell'area di interesse", ritenendo che non sia "possibile stabilire - con criterio di elevata probabilità prossimo alla certezza - che l'insorgenza di determinate patologie nell'area di Malagrotta sia causalmente correlata all'esposizione a una specifica sostanza inquinante", così come "non è possibile ... separare i vari fattori etiologici e stabilire quali fattori abbiano una maggiore incidenza nel determinismo di specifiche patologie, tumorali e non. ... Poiché non è certa l'associazione tra le sostanze in argomento e l'insorgenza di patologie, neoplastiche e non, non vi sono elementi tecnici idonei che consentano di ritenere l'esposizione quale fattore di rischio predominante rispetto agli altri fattori di rischio per i quali è dimostrata l'associazione con l'insorgenza di tali patologie, stante la loro genesi multifattoriale";*
- *che di conseguenza i CC.TT.UU. non hanno svolto alcuna attività in ordine al punto n. 3 del quesito del P.M., ritenendo "di scarsa valenza la scelta di sottoporre a visita medica le persone che lamentano una correlazione del proprio stato patologico con la residenza nell'area di Malagrotta, poiché tali accertamenti sarebbero gravati comunque - a monte - dalla impossibilità della dimostrazione del nesso causale, secondo la metodologia scientifica e medico legale più rigorosa";*
- *che, pertanto, alla luce di quanto esposto nella perizia resa da due dei maggiori esperti in epidemiologia e patologie tumorali, deve confermarsi la valutazione iniziale di questo Ufficio circa l'impossibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio ed in maniera univoca, di ritenere dimostrato il rapporto di causalità tra le malattie e i decessi lamentati dalle varie persone offese e le condotte attive e/o soprattutto omissive dei soggetti indagati, ognuno nell'ambito del proprio ruolo ricoperto all'interno della società gestrice della discarica di Malagrotta;*

*che la mancanza della dimostrazione del nesso causale tra condotta ed evento porta inevitabilmente a richiedere l'archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato o, comunque, perché risulta impossibile sostenere utilmente l'accusa in giudizio;..."*

*La richiesta di archiviazione, avverso la quale è stata proposta opposizione, è stata avanzata dal P.M. all'esito delle indagini svolte in seguito all'ordinanza emessa ex art.409 comma 4 cpp dal gip del Tribunale di Roma in data 9/3/2018. Con tale ultimo provvedimento il gip aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. fondata sul mancato accertamento di un nesso causale tra le malattie e i decessi lamentati dalle varie persone offese e la condotta del Rando in qualità di legale rappresentante della società gestrice della discarica di Malagrotta... Il P.M. aveva infatti osservato che da un lato la eterogeneità delle patologie riscontrate, dall'altra gli esiti non del tutto netti dello studio epidemiologico condotto su una coorte di*

*U*

*residenti non hanno consentito di rinvenire un univoco riscontro all'ipotesi accusatoria; all'esito dell'udienza fissata ex art.409 cpp il gip, premesso che "Dagli atti complessivamente acquisiti emerge che l'area di Malagrotta è sede di molteplici attività antropiche, che diverse sono le potenziali fonti di inquinamento e che le morti o le lesioni derivate alle persone residenti, o svolgenti attività lavorativa nell'area potrebbero scaturire non solo dalla contaminazione dei terreni e delle falde acquifere circostanti e sottostanti l'area interessante la discarica", richiamato il contenuto della precedente ordinanza datata 22/7/2013<sup>3</sup>, ha ritenuto necessario accertare in via preliminare (per verificare l'effettiva utilità di complesse indagini) "il tasso di mortalità nelle varie aree di Roma al fine di verificare se attualmente vi siano delle significative divergenze tra l'area di interesse per le indagini e le altre zone della città".*

Il P.M. ha dunque conferito incarico agli esperti nominati prof. Giulio Di Mizio medico legale, dott. Pietro Comba (già direttore del reparto di Epidemiologia ambientale e sociale del dipartimento ambiente e salute dell'Istituto Superiore di Sanità) e dott. Domenico Palli (dirigente medico della struttura complessa di epidemiologia dei fattori di rischio e degli stili di vita dell'Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO) ponendo i seguenti quesiti: 1) individuare le patologie potenzialmente riconducibili agli inquinanti derivanti dalle attività svolte nel sito di interesse (previa delimitazione delle aree e delle attività oggetto dell'incarico in relazione alle citate ordinanze del gip); 2) accertare se nella zona di interesse si riscontrino eccessi di mortalità o morbosità per dette patologie e, in caso di esito positivo di tale accertamento, acquisire informazioni sulle persone offese, sul loro stile di vita, sulla loro storia clinica nonché evidenze medico scientifiche e/o statistiche che depongano per la sussistenza del nesso causale tra le morti o le malattie e le sostanze contaminanti ed inquinanti derivanti dalle attività antropiche dell'area; 3) accertare se le morti e le lesioni oggetto di denuncia siano eziologicamente riconducibili all'attività dei siti industriali che insistono nell'area di interesse ed eventualmente a quali di essi; 4) indicare infine l'epoca di esposizione e di insorgenza delle patologie.

Nell'elaborato depositato il 3 agosto 2020 i consulenti hanno così risposto ai quesiti posti dal P.M.:

- 1) la letteratura scientifica internazionale segnala "eccessi di rischio in particolare di patologie oncologiche e malformazioni congenite nelle popolazioni residenti in prossimità di discariche e siti di smaltimento di rifiuti pericolosi,

<sup>3</sup> In detto provvedimento erano stati indicati al P.M. come temi di indagine l'individuazione nominativa delle persone residenti o dimoranti o che avessero lavorato nel sito d'interesse per un periodo significativo e che siano morte o si siano ammalate per patologie "ipoteticamente ricollegabili a contaminanti/inquinanti" e l'acquisizione di utili informazioni su stili di vita, attività lavorativa, storia clinica- e di "evidenze medico-scientifiche e/o statistiche che...depongano per la ragionevole e verificabile sussistenza di nesso di causalità tra l'evento morte/malattia e le sostanze contaminanti/inquinanti derivanti dalle diverse attività antropiche dell'area"

M 5

senza però avere dimostrato la presenza di accertati nessi causali tra le esposizioni in oggetto e le patologie in esame"; dagli studi epidemiologici esaminati da un gruppo di lavoro costituito da ricercatori dell'ISS, del CNR e dell'OMS era emersa una "evidenza sufficiente di associazioni fra esposizione a rifiuti dell'industria petrolifera e sintomatologia acuta neurologica, ORL, respiratoria, digestiva e dermatologica; evidenza limitata di associazione tra esposizione a rifiuti pericolosi e tumori di fegato, mammella, testicolo e vescica, linfoma non Hodgkin, asma, anomalie congenite urogenitali, del tubo neurale, dei sistemi muscolo scheletrico e sistema connettivo, basso peso alla nascita e nati pretermine; evidenza inadeguata per gli altri esiti sanitari";

- 2) quanto all'area di Malagrotta, dai dati aggiornati- richiesti dai consulenti al Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e relativi ai decessi avvenuti fino a dicembre 2017 (esclusi quelli accidentali, complessivamente 10.618 decessi)- e analizzando in particolare i risultati relativi alle persone residenti in due piccole aree più vicine al sito di Malagrotta e quindi con livelli di esposizione più elevati rapportati a quelli dei residenti in tutta l'area entro un raggio di 7 km, non sono emerse differenze significative, presentando le diverse aree tassi di mortalità sostanzialmente identici con particolare riferimento ai tumori del polmone, del pancreas, della mammella femminile (ossia delle neoplasie che i dati della letteratura specialistica correlano all'esposizione ad inquinanti prodotti nei sistemi di lavorazione delle discariche) nonché del tessuto linfatico ed ematopoietico;
- 3) Dalle indagini epidemiologiche condotte nell'area di interesse non emerge un rapporto causale o concausale tra la residenza in prossimità del sito di Malagrotta e un aumento della mortalità o della morbilità; più precisamente, la letteratura specialistica in merito alla correlazione tra esposizione a sostanze inquinanti prodotte dalla lavorazione dei rifiuti solidi urbani e patologie ha evidenziato come tali attività producano inquinanti correlati alla genesi di neoplasie mammarie pancreatiche e polmonari, mentre gli studi epidemiologici relativi all'area di Malagrotta non hanno evidenziato un aumento dei tassi di decessi e malattie relativi a tali patologie; inoltre gli studi condotti non consentono di evidenziare uno specifico rapporto causale tra le sostanze prodotte nel sito e le diverse patologie in quanto questi ultimi sono "a genesi multifattoriale" e non è pertanto possibile affermare con criterio di elevata probabilità che la loro genesi sia da individuare nelle attività svolte nel sito di Malagrotta.
- 4) *L'analisi della letteratura specialistica e l'analisi delle diverse indagini epidemiologiche, aggiornata su specifica richiesta di questi consulenti, ha pertanto consentito di escludere che nell'area di Malagrotta vi sia una mortalità maggiore, correlata a patologie neoplastiche e non, rispetto all'area generale. Tali dati scientifici consentono, pertanto, di escludere la sussistenza del rapporto causa effetto tra la residenza in quella specifica area e un*



*aumento della mortalità determinata da patologie secondarie anche alla esposizione alle sostanze prodotte nell'area di interesse. Il dato di letteratura ed epidemiologico risulta, invero, riferito a patologie a genesi multifattoriale, ovvero causalmente riconducibili a molteplici fattori causali, anche tra loro indipendenti, il che non consente di individuare l'esposizione a tali sostanze come fattore di rischio prevalente, o come fattore concausale con maggiore preponderanza rispetto ad altri, in grado di incidere significativamente nel determinismo di una patologia, pur se la stessa risulta ipoteticamente correlata alla esposizione stessa. Non è certa l'associazione tra le sostanze inquinanti e l'insorgenza delle patologie, in particolare di quelle tumorali e pertanto l'esposizione a tali sostanze non può essere individuata come fattore di rischio predominante in relazione all'insorgenza delle predette patologie.*

In conclusione i consulenti hanno escluso una correlazione causale tra le lesioni e i decessi oggetto di denuncia e le attività svolte nel sito di Malagrotta, non potendosi individuare l'esposizione alle sostanze inquinanti come fattore di rischio predominante rispetto agli altri fattori di rischio di tali patologie, che hanno una genesi multifattoriale.

Le conclusioni raggiunte dai consulenti nominati dal P.M., fondate, come già evidenziato, su dati epidemiologici aggiornati forniti dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, non sono superate dalle considerazioni esposte dal difensore dei denunciati che, nell'atto di opposizione, ha genericamente evidenziato il numero elevato di decessi e malati oncologici nell'area di interesse e ha censurato lo svolgimento della consulenza *sulla base dei documenti disponibili, senza cioè alcuna indagine seria sul campo, chiedendo, quale indagine suppletiva, l'audizione delle persone coinvolte e l'acquisizione delle cartelle cliniche e che su tali dati i consulenti della Procura elaborano le proprie conclusioni.* Orbene, è di tutta evidenza come tali considerazioni non si confrontino con le conclusioni dei consulenti del P.M., che hanno chiaramente spiegato i motivi per i quali non si è proceduto ad una valutazione specifica delle patologie oggetto di denuncia: si legge infatti a p.15 dell'elaborato che *"Non essendovi evidenze in tema di nesso causale, è stata considerata di scarsa valenza la scelta di sottoporre a visita medica le persone che lamentano una correlazione del proprio stato patologico con la residenza nell'area di Malagrotta".*

Dunque, ancor prima di ogni valutazione in merito ai ruoli svolti dai singoli indagati nella vicenda oggetto di indagine, ciò che difetta è la possibilità di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra le attività svolte nel sito di interesse e i decessi e le lesioni oggetto di denuncia.

La richiesta di archiviazione formulata dal P.M. deve pertanto trovare accoglimento.

PQM

Visto l'art. 410 c.p.p.

RIGETTA l'opposizione proposta nell'interesse di D'Alessio Lucia e Ferrante Fabiana.

M. r

N.35459/2011 R.G.N.R.

N.6881/2012 R.G.I.P.

Dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di Rando Francesco, **Cerroni Manlio**, Sommariva Francesco Carlo, Caminada Riccardo Felice Placido, Eramo Biagio, Tudini Domenico, Desideri Domenico, Muzi Alessandro, Mastromattei Lucio, Iele Antonio, Rubrichi Giuseppe, Fiscon Giovanni, Hermanin Giovanni, Clarke Marco Daniele, Panzironi Franco, Benvenuti Piergiorgio e Cappello Salvatore, per infondatezza della notizia di reato.

Dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si notifici agli opposenti domiciliati ex lege presso l'avv. Di Matteo Alessandro del Foro di Roma

Roma, 14/9/2022

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Roberta Conforti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 14/9/22



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Josephine Garbo